

REGOLAMENTO (CEE) N. 482/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3858/89 recante modalità di applicazione del regime di importazione per i prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di alcuni paesi terzi non aderenti al GATT, esclusa la Repubblica Popolare Cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ad alcuni prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 e 0714 90 originari di determinati paesi terzi (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/92 (*), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3858/89 della Commissione (*), modificato dal regolamento (CEE) n. 3933/92 (*), prevede che i titoli di importazione richiesti per i prodotti considerati sono rilasciati dagli Stati membri il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande; che l'esperienza acquisita permette di constatare che tale disposizione crea ritardi nel rilascio dei titoli di importazione e nuoce allo svolgimento ordinato delle operazioni commerciali; che è pertanto preferibile dare agli Stati membri la facoltà di rilasciare i titoli di importazione non appena ricevono la comunicazione della Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3858/89, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

- « 4. Gli Stati membri hanno la facoltà di rilasciare i titoli di importazione non appena ricevono la comunicazione della Commissione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1993.

Per la Commissione

Rene STEICHEN

Membro della Commissione

(*) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag 4

(*) GU n. L 394 del 31. 12. 1992, pag 21

(*) GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag 37

(*) GU n. L 398 del 31. 12. 1992, pag 15